

RECLUTAMENTO:A: hanno prevalenza le procedure di mobilità rispetto all'indizione di un concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione

SENTENZA DEL TAR PUGLIA – LECCE SEZ. II – DEL 28 MAGGIO 2018, N. 915.

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'Asl pugliese ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 100 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, finalizzato al reclutamento esterno per la copertura di n. 50 posti ed alla stabilizzazione di personale precario per la copertura dei restanti 50 posti.

Per l'annullamento della procedura concorsuale si sono rivolti al Tar alcuni collaboratori professionali sanitari infermieri – in servizio presso altre Asl – risultati idonei ma non vincitori nella graduatoria per titoli per la mobilità regionale. Detti ricorrenti hanno sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria di mobilità preesistente prima di indire un concorso pubblico.

L'Asl ha eccepito che si tratta di un procedimento volto alla stabilizzazione e che, quale reclutamento non ordinario, prevale sull'utilizzo della graduatoria di mobilità volontaria.

Il Tar Puglia ha osservato che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, L. 246 del 2005, al potere discrezionale della P.A.... Per quanto attiene al reclutamento del personale nel pubblico impiego l'assunzione dello stesso mediante concorso deve ora intendersi subordinato al trasferimento dello stesso mediante procedura di mobilità, anche volontaria, avendo l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto un duplice obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni: necessità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica; immissione in ruolo, in via prioritaria, di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; deve pertanto darsi atto che, nelle intenzioni del legislatore, la mobilità è divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico, con la possibilità di ricorrere al concetto di preferenzialità della mobilità”.

In sostanza, dall'art. 30, comma 2bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre amministrazioni pubbliche, discende la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali. In applicazione dei principi sopra riportati il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo che occorra dare la prevalenza alle procedure di mobilità rispetto non solo all'indizione di un nuovo concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione.